

**Invalidità civile** - Domanda di indennità di accompagnamento - Accertamento di requisiti sanitari - Mancata presentazione di domanda volta ad ottenere altra prestazione assistenziale - Diritto all'assegno di invalidità civile - Non spetta.

**Processo civile** - Presupposti dell'azione - Mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione assistenziale - Irrilevanza della presentazione di domanda volta ad ottenere prestazione diversa, ancorché compatibile con la prima - Improponibilità.

**Processo civile** - Effetti del giudicato - Giudicato di rigetto - Periodo coperto dal giudicato - Diritto alle prestazioni - Non sussiste.

**Tribunale di Catania - 02.03.2016 n. 951 - Dr. Castaldo - M.C. (Avv.ti Tomasello, Sinatra) - INPS (Avv. Tomaselli).**

*La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è distinta da quella diretta ad ottenere altri benefici legati alla parziale o totale inabilità civile, pertanto in assenza di tale domanda non spetta l'assegno di invalidità civile, pur essendo accertati i requisiti sanitari.*

*La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.*

*Il giudicato intervenuto tra le parti preclude che nel periodo in cui la domanda è stata rigettata, senza alcun gravame, possano concedersi prestazioni che, rientrando nel dedotto ovvero nel deducibile, sono travolte dal giudicato di rigetto.*

FATTO e DIRITTO - Con il ricorso introduttivo del 13.2.2016 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo che a seguito di sentenza del 28.10.2010 RG 6794/2008 era stato accertato dal CTU il superamento della soglia minima di invalidità civile a decorrere dal gennaio 2010. Era stata quindi proposta domanda amministrativa in data 13.2.2012 e la Commissione medica aveva riconosciuto con verbale del 17.5.2012 la sussistenza del requisito sanitario utile al superamento della soglia minima di invalidità. Lamentava che l'INPS non aveva mai corrisposto gli arretrati dal gennaio 2010 al febbraio 2012 e pertanto chiedeva il riconoscimento e la liquidazione dei ratei maturati in tale periodo per un totale di euro 7.008,37 oltre accessori con il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a far data dal gennaio 2010.

L'INPS si costituiva ed eccepeva che il ricorso introduttivo del giudizio RG 6794/2008 era volto ad ottenere la indennità di accompagnamento richiesto con la domanda amministrativa del 27.3.2007. La sentenza emessa all'esito di quel giudizio aveva rigettato la domanda in quanto il CTU

aveva accertato solo la invalidità parziale. Essendo tale sentenza in giudicato ed avendo successivamente l'assistita proposta domanda amministrativa in data 13.2.2012 per ottenere l'assegno di invalidità civile, tale domanda era stata accolta a far data dal febbraio 2012.

L'INPS pertanto eccepeva la inammissibilità delle domande proposte nell'odierno giudizio per la assenza di preventiva domanda amministrativa e per il giudicato ostativo formatosi tra le parti.

L'istituto chiedeva il rigetto della domanda con il favore delle spese.

All'udienza del 22 luglio del 2015 la parte ricorrente insisteva sostenendo la tardività della costituzione dell'Istituto e per la utilizzabilità in altro giudizio delle risultanze della CTU espletata precedentemente.

Assegnato termine per note, le stesse non venivano depositate.

Osserva il giudicante che dall'esame della sentenza del Tribunale di Catania esibita ed invocata dal ricorrente emerge che il ricorso introduttivo di quel giudizio era volto ad ottenere la indennità di accompagnamento e che il rigetto fu determinato proprio dal fatto che il CTU aveva accertato solo una parziale invalidità e la insussistenza dei requisiti per l'accompagnamento (vedi sentenza del 28.10.2010 in atti). Il successivo favorevole verbale di Commissione del 16.4.2012 seguiva pertanto una nuova domanda amministrativa volta all'assegno di invalidità civile, presentata in data 13.2.2012, come risulta dal verbale stesso e come esposto nel ricorso introduttivo.

Deve a questo punto richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale la domanda volta alla indennità di accompagnamento è distinta da quella volta al beneficio legato alla parziale o totale inabilità civile.

Invero Cass Sez. L, **Sentenza n. 4555 del 22.04.1995** che ha sancito che:

“Nel rito del lavoro, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (*emendatio libelli*), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova - per la valutazione della sussistenza della quale occorre fare riferimento sia al “*petitum*” che alla sua “*causa petendi*” -, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito; ne consegue che, nel caso in cui, nel ricorso introduttivo del giudizio, sia stato chiesto l'accertamento del diritto alla fruizione della pensione di inabilità ex art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, deve ritenersi inammissibile la domanda, successivamente formulata, diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, attesa l'autonomia dei due benefici sotto il profilo del fatto costitutivo del relativo diritto; la prima prestazione, infatti, presuppone la sussistenza della totale incapacità lavorativa e di determinate condizioni reddituali, mentre la seconda presuppone,

oltre alla totale inabilità, l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero la necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. *Conforme Cass Sez. L, Sentenza n. 24276 del 14.11.2006.*”.

Si è anche sancito (vedi Cass Sez. L, **Sentenza n. 11295 del 28.08.2000**) che le provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili previste, rispettivamente, dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971 (pensione di inabilità) e dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (indennità di accompagnamento) sono soggette a condizioni diverse. Infatti, mentre per l'indennità di accompagnamento è necessario che il beneficiario oltre ad essere mutilato o invalido civile totalmente inabile per le affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 sia anche nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita, abbia bisogno di assistenza continua, per la pensione di inabilità occorre che il richiedente versi in uno stato di totale incapacità lavorativa e che sia nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969. Tale requisito reddituale è, invece, assolutamente irrilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. (In base ai suddetti principi la S.C. ha affermato l'inammissibilità - in quanto domanda nuova- della richiesta di pensione di inabilità formulata per la prima volta in sede di legittimità da parte di una invalida civile che sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia nell'atto di appello aveva sempre fatto esclusivo riferimento all'indennità di accompagnamento).

Ne consegue che i due benefici sono legati alla presentazione di distinte domande amministrative senza che la presentazione di una domanda possa valere ai fini dell'instaurarsi del procedimento amministrativo relativo all'altra.

Infatti (*Cass, Sez. L, Sentenza n. 5149 del 12.03.2004*) in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile.

determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione.

Resta dunque irrilevante a tale fine la tempestività o meno della costituzione dell'Istituto.

*Vedasi ancora Cass Sez. L, **Sentenza n. 11756 del 24.06.2004**:*

“Il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio. *Conforme Sez. L, **Sentenza n. 26146 del 27.12.2010** e Cass Sez. L, **Sentenza n. 2063 del 30.01.2014**.”.*

Se dunque la domanda volta ad ottenere l'assegno di invalidità civile è stata proposta solo nel febbraio 2012 non può rivendicare l'assistito l'erogazione di ratei per un periodo precedente alla presentazione della domanda.

Ma coglie nel segno anche l'ulteriore eccezione sollevata dall'INPS in quanto il giudicato intervenuto tra le parti (rilevabile d'ufficio ma invocato dalla stessa parte ricorrente che ne ha esibito la sentenza) preclude che nel periodo in cui la domanda è stata rigettata, senza alcun gravame, possano concedersi prestazioni che rientrando nel dedotto ovvero nel deducibile sono travolte dal giudicato di rigetto.

Alla inammissibilità della presente domanda, peraltro alla stregua di consolidata giurisprudenza, consegue per la soccombenza la regolazione delle spese in quanto la dichiarazione reddituale del 7.1.2015 presentata solo in atti e non anche in calce al ricorso è volta all'esonero dal contributo (con

riferimento al triplo dell'importo previsto) ma non rispetta il requisito del LIMITE del duplo previsto dall'art. 152 da c.p.c..

*(Omissis)*

---